

STATUTO

DAL BARBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA LAGARINA TN VIA PESENTI 1

Numero REA: TN - 225069

Codice fiscale: 02443810227

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
Art. 1 - Costituzione e denominazione E' costituita con sede nel comune di Villa Lagarina (TN) la Società Cooperativa denominata “Dal Barba società cooperativa sociale”. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Art. 2 - Durata La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 3 - Leggi speciali Alla presente Cooperativa si applicano: 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperativa sociale, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modifiche e integrazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori e il regolamento di esecuzione della Legge Regione Trentino Alto Adige del 22 ottobre 1988 n. 24, così come modificato dalla Giunta Regionale n. 175 del 10 ottobre 2016; 2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; 3) per quanto non previsto dagli articoli 2511 ss. c.c., le disposizioni sulla società per azioni; 4) per quanto non compatibili, le norme previste dal D. Leg. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni. Art. 4 - Definizione dello Scopo e attività mutualistica La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate (al fine di consentire la netta separazione delle gestioni contabili), ma in maniera coordinata di: 1) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 2); 2) integrazione sociale e inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui 1 lettera b) e art. 4 della legge 381/91, rivolte in particolare, ma non esclusivamente, a invalidi fisici, psichici e sensoriali e a persone con disabilità. La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte facendo conseguire a persone svantaggiate occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di fornire, tramite la gestione in forma associata, l'inserimento lavorativo, e la continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art 4 della legge 381/91. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella sfera sociale i soci conseguono finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie di persone con disabilità per assicurare migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Detti servizi sociali possono essere forniti	Allegato A alla Racc. 4473

anche a terzi, purchè facenti parte delle medesime categorie.

La Cooperativa potrà aderire alla Federazione Trentina della Cooperazione previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 5 - Mutualità Prevalente

La cooperativa, stante lo scopo sociale come sopra definito, è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies disp. att. c.c.).

Art. 6 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) ai sensi dell'art 1 comma 1 lettera a) della legge 381/91:

- organizzazione e gestione di servizi di assistenza a favore di persone svantaggiate, portatori di handicap e famiglie in difficoltà;
- formazione professionale dei suddetti soggetti;
- l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate ed in particolare nei confronti dei portatori di handicap;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgono la propria attività nei settori suindicati.

B) ai sensi dell'art 1 comma 1 lettera b) della legge 381/91:

- l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo della ristorazione e dell'accoglienza (servizio di catering, produzione di pasti, anche da asporto, anche per conto terzi, produzione di prodotti culinari e affittacamere);
- lavorazione e commercializzazione di frutta e verdura bio e non;
- lavorazione e commercializzazione di oggettistica;
- turismo sociale di cui all'art 7 comma 10 della legge 29 marzo 2001 n. 135;
- organizzazione di eventi musicali e formazione, istruzione ed educazione nel settore musicale.

Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, infine, potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi e regolamenti Regionali, Nazionali, Provinciali ed Europei sia vigenti che futuri previste per il settore.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 7 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art 4 della legge 381/91. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione;

2. le persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. Le persone fisiche svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

3. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 art. 9 e nei limiti previsti dalla legge. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

4) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa. Si considerano "persone che usufruiscono indirettamente dei servizi della cooperativa" anche i parenti e/o amici di persone disabili.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, comprese associazioni e fondazioni, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Sono escluse le persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

* Se trattasi di **socio fruitore**:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione di cui all'**articolo 40** del presente statuto.

f) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

* Se trattasi di **socio lavoratore**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

* Se trattasi di **socio volontario**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) , dovrà inoltre, indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a.1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata ed il numero di telefono;

a.2) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

a.3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo se nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo, non rimborsabile;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o tramite PEC.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 - Conferimento e Azioni dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno un'azione.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, , scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, decorso un anno dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso non può essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o tramite PEC, o presentarla personalmente all'Organo Amministrativo.

Nel caso sia previsto l'esame della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, del provvedimento di accoglimento della domanda, altrimenti decorso, se previsto, il periodo di preavviso. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo l'ulteriore rapporto mutualistico instaurato con il socio, si risolve con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel

caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di mediazione di cui all'articolo 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - Rimborso della quota

I soci cooperatori, i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 comma 1 lett. d) c.c.

Il pagamento della partecipazione così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 - Responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V = SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 18 - Conferimento ed azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 19 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia disposto diversamente dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo e devono comunque essere offerte in prelazione agli altri soci.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.

Art. 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione stessa;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 - Diritti dei soci sovventori

a) Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) dell'**articolo 20**, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

b) I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

c) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- un voto fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- due voti oltre 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro e fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- tre voti oltre 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro e fino a 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- quattro voti oltre 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro e fino a 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- cinque voti oltre 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere qualora sia decorso il termine minimo previ-

sto alla lettera c) del precedente **articolo 20**.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALI

Art 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 50 (cinquanta). Il valore nominale delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2. dalla riserva legale;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente **articolo 10**;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 24 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- d) a riserva straordinaria

La società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili né avanzi di gestione. Gli utili d'esercizio sono quindi reinvestiti nello svolgimento dell'attività.

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della partecipazione detenuta da ciascun socio;
- c) la ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori delle diverse categorie (esclusi i soci volontari) dovrà essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI -

ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 27 - Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'**articolo 25** del presente statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 28 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica o **posta elettronica certificata**, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'**articolo 24**.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta che esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In questo ultimo caso la convocazione non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, quella straordinaria quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo **articolo 30**.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccetto che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Art. 30 - Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente **articolo 21**.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore della Federazione avranno diritto di intervenire e prendere la parola in Assemblea per informare i Soci su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema cooperativo.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore della Federazione avranno diritto di partecipare alle riunioni dello stesso per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema cooperativo.

Art. 33 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'articolo 2365, secondo comma del codice civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 c.c., nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 - Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, e-mail o PEC da spedirsi non meno di 2 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 39 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dai soci, può essere esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio sindacale (se nominato), ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Se ricorrono le condizioni di cui all'art. 48, comma 5, Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, la revisione legale dei conti deve essere esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 - Clausola di conciliazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente **articolo 24 lettera c)** .
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente **articolo 24 lettera c)** .
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi sotto qualsiasi forma;
- b) non potrà distribuire riserve fra i soci né durante la vita sociale né all'atto di scioglimento della Società;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato a norma del precedente **articolo 24 lettera c)** ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle so-

cietà cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Alessandro Pontara

Giordana Francesca Parisi (segue sigillo).